

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del 14 maggio 2018

**relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione e delle misure di  
salvaguardia per i dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV  
dell'accordo di associazione [2018/1045]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (3) L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa (la stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
- (4) Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
- (5) A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (6) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (7) Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 del 15 dicembre 2014, ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'appendice 1 della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dall'allegato di cui all'appendice 2 della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

*Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»*

*La presidente*

Nataliya MYKOLSKA

*I segretari*

*Per l'Ucraina*

Oleksiy ROZHKOVA

*Per l'UE*

Christian Frigaard RASMUSSEN

---

## TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

## Bestiame e pelli non conciate

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>(1)</sup> )	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:												
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>(1)</sup> )	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:												
0104 10 10 00	riproduttori di razza pura	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 <sup>(1)</sup> )	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calciate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

(<sup>1</sup>) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore («EIV») dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

#### Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Semi di camelina (Camelina spp.)	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	

**Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati**

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7202 99 80 00	nicel ferrocromo e altre ferroleghie	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00 00	rame raffinato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami e avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8002 00 00 00	cascami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	cascami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	cascami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	cascami e avanzi di titanio e di lavori di titanio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	cascami e avanzi di cermet e di lavori di cermet	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

#### Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10 00	torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	



Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 41 99 00	spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0»	

## APPENDICE 2

## «ALLEGATO I-D

**MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE**

1. Nel corso dei quindici (15) anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione.
2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.
3. L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.
4. L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.
5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.
6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo.
7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV + 15.
8. Per le pelli non conciate come definite di seguito:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90.

Anno (OMC)	2016 <sup>(1)</sup>	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	22,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	11,00	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,66	1,30	2,05	2,86	3,75

<sup>(1)</sup> Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV + 10 ed EIV + 15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV + 10 fino a raggiungere 0 a EIV + 15.»